

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "VALLE PELIGNA - APS"

ART.1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituito l'Ente di Terzo Settore denominato "Valle Pelligna Autismo Associazione di Promozione Sociale" o, in forma abbreviata "Valle Pelligna Aps" ai sensi del D.Lgs. Del 3 luglio 2017 n.117e, per quanto non previsto dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'associazione ha sede in Sulmona, all'indirizzo che risulterà tempo per tempo presso le autorità competenti, ed allo stato in via Cappuccini 104/C.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

L'uso delle indicazioni "Associazione di Promozione Sociale" ed eventualmente "Ente del Terzo Settore" e o degli acronimi APS e ETS nella denominazione dell'associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con Delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

L'associazione "Valle Pelligna Autismo - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità.

ART.2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. Essa intende operare nel settore di attività di interesse generale definiti nell'art 5 D.Lgs 117/2017 comma 1, lettera:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 Novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 Giugno 2001, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, le seguenti attività:

- Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e nei gli interventi mirati all'integrazione.
- Svolgere ed organizzare attività di volontariato ai sensi della legge 266/91.
- Creare un collegamento tra le famiglie per promuovere la diffusione dell'informazione tra genitori, operatori e opinione pubblica, mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali sull'autismo e disturbo generalizzato dello sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze.
- Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura ecc.) e privati nonché associazioni e/o

strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive, avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali. Promuovere qualsiasi tipo di servizio di assistenza ed ospitalità temporanei per persone autistiche, stabilendo anche rapporti di collaborazione con associazioni italiane e straniere per la condivisione degli obiettivi.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associativi, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, loro familiari o di terzi.

L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

L'associazione di avvale, come sopra previsto, di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimo e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Il rimborso può essere erogato anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 445/2000 purchè non superi l'importo di euro 10 giornalieri e euro 150 mensili e l'Organo di Amministrazione delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 3 – SOCI

Possono diventare soci dell'associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- associazioni di promozione sociale;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere

temporanea.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio.

La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

La qualifica di Socio non è temporaneo e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto dall'Organo di Amministrazione. L'espulsione è prevista quando un Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso e ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 5- DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee e votare sui punti all'ordine del giorno;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- prendere visione dei libri sociali, di tutti gli atti deliberati e di tutti gli atti

deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, facendone domanda scritta all'organo di amministrazione e con possibilità di ottenerne copia a proprie spese;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati sono tenuti a:

rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, fermo restando quanto previsto dall'art. 2;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 6- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono : l'Assemblea dei Soci e L'Organo di Amministrazione , il Presidente e Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo e/o di revisione legale (se Istituiti).

ART.7- L' ASSEMBLEA

L'assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno

tre mesi nel libro degli associati.

L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante (lettera, mail, avviso affisso nella sede associativa). L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio non può avere più di una delega. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazioni della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

Approvare i bilanci;

Eleggere e per conseguenza nominare o revocare i componenti degli organi sociali;

Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

Delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;

Approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'assemblea;

Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno e/o comunque su ogni altro argomento attribuito da altre norme

del presente statuto.

In sede straordinaria:

Deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione;

Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione il quale nomina fra i Soci un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno 1 giorno.

L'assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 7 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 8 – L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- deliberare su ogni altra materia attribuitagli da altre norme del presente statuto.

L'organo di amministrazione chiamato anche Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'Organo di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno tre volte all'anno. È convocato almeno 5 giorni prima della data della seduta mediante affissione di avviso presso la sede sociale e contestuale comunicazione mediante lettera o mail o altro mezzo telematico contenente l'ordine del giorno.

In caso di urgenza, l'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 - IL PRESIDENTE E LE ALTRE CARICHE

Tutte le cariche sociali hanno durata di mandato pari a quello del Consiglio Direttivo in seno al quale operano e decadono con esso, ivi incluso il Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, anche in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte ai terzi, alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazione ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere. Stipula contratti ed assume i provvedimenti urgenti che porta in ratifica al primo consiglio direttivo utile.

Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento od assenza di quest'ultimo.

Il segretario cura la tenuta dei libri sociali e dei verbali. Il tesoriere tiene la cassa e la contabilità dell'associazione. Le due cariche possono essere attribuite ad un unico componente del consiglio direttivo.

Il tesoriere ha il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Al tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare gli assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli Associati e l'Associazione od i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probviri, da eleggersi dall'Assemblea generale dei Soci quando ne rincorra la necessità.

I probviri dureranno in carica il tempo necessario alla definizione della controversia, saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

ART. 10 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, collegiale e monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita

inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche , solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

ART. 11 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di Revisione Legale dei conti, collegiale e monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivo due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017.

L'Organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, conchè sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;

- raccolte fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art. 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017)-

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzo di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzo di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.l.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 13 LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi su espressa richiesta scritta al Presidente.

ART -14 SCIoglimento

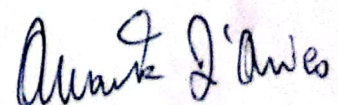
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.

Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell' Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 15- RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto i fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 ed in ogni caso a tutte le vigenti legislative in materia.

IL PRESIDENTE



UFFICIO TERRITORIALE DI SULMONA

Reportato in data 11/06/2024
Totale € ESENTE N. 148 Serie 3
Esenti € ESENTE

Sulmona 05/06/2024

Oggi 5 giugno 2024 alle ore 17.00 si è riunito il consiglio direttivo per approvazione modifica dello Statuto ed ha così deliberato all'unanimità, approvandone modifica.

Durante l'assemblea straordinaria si riconferma che il consiglio dell'amministrazione è composto da nr. 7 soci: D'Amico Annarita in qualità di Presidente; Salvatore Ciampa vicepresidente; Antonio Bencivenga tesoriere; Giuseppina Liberatore segretario; Luisa Curto consigliera; Nunzia Ruscitti consigliera; Patrizia Mendez consigliera.

Si chiede di ritenere tale verbale parte integrante dello Statuto.

Presidente

Antonio Bencivenga

Salvatore Ciampa
Tesoriere



Agenzia Entrate
UFFICIO TERRITORIALE DI SULMONA

Registrato in data 11/06/2024
totale € ESENTO N. 148 Serie 3
Esatti € ESENTE

IL FUNZIONARIO

Giovanni Ruscitti

Giovanni Ruscitti